

Avv. GIUSEPPE CARRATELLI
c.f. CRRGPP88T07D086J – p.i. 03358670788
Via Sabotino, 55 – 87100 COSENZA (CS)
Tel. 0984/27842/24271 – Fax 0984/75759
pec: giusepecarratelli@pec.studiolegalecarratelli.it
mail: carratelli@studiolegalecarratelli.it

**ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA
CALABRIA**

CATANZARO

RICORRONO

CLAUDIA FILIPPELLI (c.f. FLPCLD99D69D086X), nata a Cosenza il 29.4.1999; **GAIA NACCARATO** (c.f. NCCGAI98H61C588G) nata a Cetraro il 21.6.1998; **ILARIA BRUNO BOSSIO** (c.f. BRNLRI98R48D086V), nata a Cosenza l'8.10.1998; **MARIO PEDATELLA** (c.f. PDTMRA97C04D086F) nato a Cosenza il 4.3.1997; **FRANCESCA MORELLI**, (c.f. MRLFNC98M57D086G) nata a Cosenza il 17.8.1998, elettivamente domiciliati in Catanzaro alla via Schipani n.110 presso lo studio dell'Avv. Mariagemma Talerico, rappresentati e difesi, in forza di procura in calce al presente atto, dall' Avv. Giuseppe Carratelli (c.f. CRRGPP88T07D086J) del Foro di Cosenza, che dichiara di voler ricevere notifiche e comunicazioni al numero di telefax 0984/75759 ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata: giusepecarratelli@pec.studiolegalecarratelli.it

CONTRO

**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI MAGNA GRAECIA DI
CATANZARO** (c.f. 97026980793), in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA
RICERCA** (c.f. 80185250588), in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

PER L'ANNULLAMENTO

- 1) decreto del direttore generale n.902 del 25.07.2019 dell'Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro;
- 2) del regolamento di ateneo dell'Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro sulle modalità di trasferimento da altre università, approvato con DR n.874 del 23 luglio 2019;
- 3) del DR n.874 del 23 luglio 2019, non noto ai ricorrenti;
- 4) decreto del direttore generale n. 968 del 7.8.2019, contenente modifiche ed integrazioni al ddg n.902 del 25 luglio 2019;
- 5) di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguente, con riserva di integrare l'impugnativa all'esito deposito di atti da parte dell'amministrazione.-

FATTO

Con decreto del direttore generale n.902 del 25.07.2019, (doc.1) l'Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro ha fissato i termini per la presentazione delle istanze di trasferimento al corso di laurea magistrale in medicina e chirurgia per gli studenti provenienti da altri atenei, per iscrizione ad anni successivi, in base alle norme previste dal regolamento di ateneo sulle modalità di trasferimento da altre università (doc.2).-

Gli odierni ricorrenti, tutti cittadini italiani (quindi comunitari), sono iscritti al Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia dell'Università Nostra Signora del Buon Consiglio, con sede in Tirana (Albania), ed hanno interesse a trasferirsi presso l'Università di Catanzaro, al fine di avvicinarsi alle proprie famiglie d'origine.-

Tuttavia l'ateneo catanzarese, con gli atti impugnati col presente ricorso, ha posto delle limitazioni al trasferimento degli studenti provenienti da atenei extra UE, ovvero: *“Per la iscrizione ad anni successivi al primo allo studente dovranno essere riconosciuti, presso l'UMG, i seguenti crediti formativi previsti nella tabella di seguito riportata: -40 CFU = iscrिवibilità al 2° anno -80 CFU = iscrिवibilità al 3° anno -120 CFU = iscrिवibilità al 4° anno -160 CFU = iscrिवibilità al 5° anno -200 CFU ed oltre = iscrिवibilità al 6° anno”*.-

Tale soglia minima di crediti non è prevista per gli studenti provenienti da atenei comunitari, con evidente illegittimità degli atti impugnati, per i quali si chiede l'annullamento per i seguenti motivi di

DIRITTO

VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 11 LUGLIO 2002 N. 148 - DELLA CONVENZIONE SUL RICONOSCIMENTO DEI TITOLI DI STUDIO SOTTOSCRITTA A LISBONA L'11 APRILE 1997 E RATIFICATA CON LA LEGGE PREDETTA - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART.3 L.241/90; ART. 20-21-165 TFUE - ECCESSO DI POTERE PER DISPARITA' DI TRATTAMENTO E PER CONTRADDITTORIETA' - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART.3 COST.

La vigente normativa europea, in particolare l'articolo 2 della legge n. 148 del 2002, che ratifica e dà esecuzione alla convenzione sul

riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella regione europea, stabilisce la competenza delle università, nell'ambito della loro autonomia e in conformità ai rispettivi ordinamenti, in merito alle valutazioni di equivalenza per il riconoscimento dei cicli e dei periodi di studio svolti all'estero e dei titoli di studio stranieri.-

Ciò ai fini dell'accesso all'istruzione superiore, del proseguimento degli studi universitari e del conseguimento dei titoli universitari italiani.-

Nel caso in esame, l'Università di Catanzaro ha posto una soglia minima di crediti formativi **solo per gli studenti provenienti dagli atenei extra UE**, quale l'ateneo nostra Signora di Buon Consiglio di Tirana a cui risultano iscritti gli odierni ricorrenti, senza alcuna motivazione.-

Secondo le norme vigenti, è potere-dovere di ciascuna Università, nell'ambito della propria autonomia, di valutare *“l'equivalenza per il riconoscimento dei cicli e dei periodi di studio svolti all'estero e dei titoli di studio stranieri”* (cfr. Cons. Stato, parere n. 1553/11, TAR Catania, sent. n.3037/2012).-

In quanto cittadini italiani, gli odierni appellati godono della cittadinanza dell'Unione ai termini dell'art. 17, n. 1, CE (ora art. 20 TFUE) e possono dunque avvalersi, eventualmente anche nei confronti del loro Stato membro d'origine, dei diritti afferenti a tale status (v. sentenza Corte di Giustizia UE 26 ottobre 2006, causa C-192/05, Tas-Hagen e Tas, Racc. pag. I-10451, punto 19).-

Tra le fattispecie che rientrano nell'ambito di applicazione del diritto comunitario figurano quelle relative all'esercizio delle libertà fondamentali garantite dal Trattato CE, in particolare quelle attinenti alla libertà di circolare e soggiornare nel territorio degli Stati membri, quale conferita dall'art. 18 CE (ora art. 21 TFUE) (v. sentenze Corte di Giustizia UE 11 settembre 2007, causa C-76/05, Schwarz e Gootjes-Schwarz, punto 87 e giurisprudenza citata; nonché sentenza della stessa Corte 23 ottobre 2007, n. 12, nelle cause riunite C-11/06 e C-12/06).-

Tale considerazione è particolarmente importante nel settore dell'istruzione, tenuto conto degli obiettivi perseguiti dagli artt. 3, n. 1, lett. q), CE e 149, n. 2, CE (ora art. 165 TFUE), ovverossia, in particolare, favorire la mobilità degli studenti e degli insegnanti (v. sentenze D'Hoop, punto 32, e Commissione/Austria, sentenza 7 luglio 2005, causa C-147/03, Racc. pag. I-5969, punto 44).-

Poiché il presente contenzioso riguarda appunto studi compiuti in all'estero, va ancora sottolineato che una normativa nazionale che penalizzi taluni suoi cittadini per il solo fatto di aver esercitato la loro libertà di circolare e di soggiornare in un altro Stato rappresenta una restrizione delle libertà riconosciute dall'art. 18, n. 1, CE (ora art. 21 TFUE) a tutti i cittadini dell'Unione (v. sentenze Corte Giustizia UE 18 luglio 2006, causa C-406/04, De Cuyper, Racc. pag. I-6947, punto 39; Tas-Hagen e Tas, cit., punto 31, nonché Schwarz e Gootjes-Schwarz, cit., punto 93).-

Più in generale, poi, la facoltà per gli studenti provenienti da altri Stati di accedere agli studi di insegnamento superiore costituisce l'essenza stessa del principio della libera circolazione degli studenti (v. sentenza 7 luglio 2005, causa C-147/03, Commissione/Austria, cit., punti 32, 33 e 70, nonché la giurisprudenza ivi richiamata e, successivamente, la sentenza Bressol, Chaverot e altri/Comunità francese del Belgio, n. 73/2010, cit.).-

Le restrizioni all'accesso ai detti studi, introdotte da uno Stato membro, devono essere quindi limitate a quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi perseguiti e devono consentire un accesso sufficientemente ampio per i detti studenti agli studi superiori.-

A tal riguardo, se, come sottolineato anche dall'Adunanza Plenaria n.1/2015, la *ratio* del sistema disegnato dall'art. 4 della legge n. 264/1999 è quella di far sì che l'accesso (ed il proseguimento nella formazione universitaria) ai corsi di laurea a numero programmato sia caratterizzato dal perseguimento di alti standards formativi, la ulteriore modalità di selezione (mediante la previsione di una soglia minima di CFU solo per gli studenti provenienti da atenei extra UE) per le iscrizioni ad anni diversi dal primo non risulta strettamente necessaria ai fini del raggiungimento degli obiettivi perseguiti, dal momento che la capacità dei candidati provenienti da università straniere ed interessati al trasferimento presso università italiane ben può essere utilmente accertata, così come avviene per i candidati al trasferimento provenienti da università nazionali, mediante un

rigoroso vaglio, in sede di riconoscimento dei crediti formativi acquisiti presso l'università straniera in relazione ad attività di studio compiute, frequenze maturate ed esami sostenuti, della qualificazione dello studente, il cui assoggettamento ad uno sbarramento ulteriore rispetto agli studenti provenienti da atenei extra comunitari non risulterebbe congruo rispetto all'obiettivo di garanzia di una elevata qualità dell'istruzione universitaria nazionale.-

In proposito, si devono anche ricordare i principi della Convenzione di Lisbona sul riconoscimento dei titoli di studio stranieri, come ratificata con legge 11 luglio 2002, n. 148, il cui art. 2 stabilisce che:

"La competenza per il riconoscimento dei cicli e dei periodi di studio svolti all'estero e dei titoli di studio stranieri, ai fini dell'accesso all'istruzione superiore, del proseguimento degli studi universitari e del conseguimento dei titoli universitari italiani, è attribuita alle Università ed agli Istituti di istruzione universitaria, che la esercitano nell'ambito della loro autonomia e in conformità ai rispettivi ordinamenti, fatti salvi gli accordi bilaterali in materia".

Il che rappresenta indice normativo significativo del potere/dovere attribuito all'autonomia dell'università di riconoscere i periodi di studio svolti all'estero (e dunque anche quelli non sfociati in un "titolo" ivi conseguito), tenendo conto del dato sostanziale costituito dalla completezza, esaustività, corrispondenza dei corsi da accreditare con gli omologhi corsi nazionali, prendendo in considerazione i contenuti formativi del corso di studi seguito

all'estero con riferimento alle discipline oggetto d'esame; potere, questo, rispetto al quale completamente ultronea risulta la pretesa di effettuazione di una preliminare verifica della "predisposizione" a studi già in parte compiuti.-

Detta norma consente anche di superare qualsiasi dubbio di discriminazione fra studenti universitari provenienti da università italiane (che comunque hanno a suo tempo superato, ai fini dell'accesso all'università di provenienza, una prova di ammissione ex art. 4 della legge n. 264/1999) e studenti universitari provenienti da università straniere (che una prova di ammissione alla stessa non abbiano sostenuto o che comunque abbiano superato una prova di tal fatta del tutto irrilevante per l'ordinamento nazionale), giacché il trasferimento interviene, sia per lo studente che eserciti la sua "mobilità" in ambito nazionale che per lo studente proveniente da università straniere, non più sulla base di un requisito pregresso di ammissione agli studi universitari ormai del tutto irrilevante perché superato dal percorso formativo-didattico già seguito in ambito universitario, ma esclusivamente sulla base della valutazione dei crediti formativi affidata alla autonomia universitaria, in conformità ai predetti principi.-

Pertanto, nel regolare le procedure di trasferimento, l'ateneo non avrebbe dovuto porre alcuno sbarramento iniziale agli studenti provenienti da atenei extra U.E..-

Ed infatti l'ateneo dovrebbe limitarsi ad effettuare una valutazione del "periodo" di formazione svolto (Consiglio di Stato ad. plen.,

28/01/2015, n. 1), esplicando in maniera esaustiva la sussistenza o meno del carattere prettamente scientifico tra i programmi d'esame di corsi di laurea svolti e all'estero e quelli relativi a corsi di laurea istituiti in Italia (cfr. TAR Calabria-Catanzaro, sent. n.306/2015), senza porre degli "ostacoli" a priori agli studenti provenienti da atenei extra UE.-

Ed invero, nel caso in esame non sono stati indicati gli ostacoli di carattere scientifico e didattico che hanno comportato una disparità di trattamento fra gli studenti provenienti da atenei comunitari e quelli provenienti da atenei extra comunitari.-

La determinazione assunta dall'amministrazione si pone in contrasto con la Convenzione di Lisbona sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea dell'11 aprile 1997, la cui ratifica è stata autorizzata in Italia con l. 11 luglio 2002, n.148, che vi ha anche dato esecuzione.

La Convenzione, infatti, nell'intento di rendere più celere ed armonioso il meccanismo di riconoscimento dei titoli esteri prevede, all'art. III.1, paragrafo 1, che *"i possessori di titoli di studio rilasciati da una delle Parti, su richiesta dell'organismo preposto, avranno adeguato accesso ad una valutazione di titoli di studio"*.

Il comma 2 del medesimo articolo chiarisce che *"al riguardo non saranno effettuate discriminazioni per alcun motivo, quali sesso, razza, colore, disabilità, lingua, religione, opinioni politiche o di altra natura, origini nazionali, etniche o sociali, appartenenza a minoranze nazionali, proprietà, nascita o altro stato civile, ovvero per motivi di altro genere non*

*attinenti al valore del titolo di studio del quale si chiede il riconoscimento. Per garantire tale diritto, ogni Paese si impegna ad adottare i provvedimenti atti a valutare adeguatamente una richiesta di riconoscimento dei titoli di **studio esclusivamente sulla base delle conoscenze e competenze acquisite**".*

Inoltre, l'art. III.3, ultimo comma, prescrive che *"all'organismo che effettua la valutazione spetta dimostrare che un richiedente non soddisfa i requisiti"*.

Infine, l'art. VI.1 stabilisce che *"nella misura in cui una decisione di riconoscimento è basata sulle conoscenze e sulle abilità certificate da una qualifica di insegnamento superiore, ciascuna Parte riconosce le qualifiche di insegnamento superiore conferite in un'altra Parte, a meno che si possa dimostrare che esiste una differenza sostanziale tra la qualifica di cui viene domandato il riconoscimento ed il riconoscimento corrispondente nella Parte in cui viene domandato tale riconoscimento"*.

In sostanza, dal quadro normativo qui enucleato emerge, innanzitutto, il riconoscimento del diritto, in capo al soggetto che ha effettuato parte del percorso di studi presso un ateneo extra comunitario, di vedersi valutare tale titolo in Italia, al pari degli studenti provenienti da atenei comunitari.

E' quindi evidente che la determinazione assunta dall'amministrazione, di differenziare le modalità di trasferimento degli studenti provenienti da atenei comunitari ed extracomunitari, ovvero di prevedere delle soglie minime di CFU solo per quest'ultimi, si pone in contrasto con l'anzidetta convenzione di

Lisbona, per le motivazioni poc' anzi esposte, e soprattutto con l'art.3 della Costituzione Italiana, che, com'è noto, prevede che: *"Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.*

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese."-

Il difetto di motivazione, di istruttoria e di disparità di trattamento emerge in maniera ancora più eclatante se si considera che l'Ateneo di provenienza dell'odierna ricorrente adotta lo stesso piano di studi dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata (doc.4), ateneo comunitario.-

Sussiste il denunciato vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento (cfr. BASSI, Lezioni di diritto amministrativo, pag. 114, Giuffrè, Milano, 2008), poiché a fronte di situazioni analoghe (studenti di medicina provenienti da altre università che devono essere valutati in base al proprio percorso di studi) l'amministrazione ha applicato trattamenti diversi, per come sopra descritti, con palese violazione anche dell'art.3 della Costituzione, dei principi di imparzialità dell'amministrazione e di parità di trattamento dei candidati, in spregio al principio del *favor*

participationis (cfr., sulla violazione dei medesimi principi, T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. II, 12/11/2015, n. 1662).-

Pertanto, risulta palese l'illegittimità delle determinazioni assunte dall'amministrazione, impugnate col presente ricorso.-

ISTANZA DI SOSPENSIONE CAUTELARE EX ART.55 C.P.A.

I ricorrenti formulano altresì istanza di sospensione dell'efficacia degli atti impugnati, ai sensi dell'art. 55 c.p.a..-

Quanto al *fumus boni iuris*, lo stesso è facilmente evincibile dalle argomentazioni sopra riportate.-

Il *periculum*, invece, si rinviene agevolmente nelle illegittime, ingiuste e gravemente pregiudizievoli conseguenze derivanti dagli atti impugnati, tali da compromettere irrimediabilmente la carriera universitaria dei ricorrenti, che per mutate esigenze di carattere personale hanno scelto di tornare a vivere in Calabria, e che in virtù delle determinazioni impugnate si trovano costretti ad affrontare un ulteriore periodo di studi in Albania, senza la certezza che gli ulteriori esami vengano convalidati dall'Università Magna Graecia di Catanzaro, impedendogli anche di partecipare a bandi presso altre università, in spregio ai principi propri dell'azione amministrativa.-

Pertanto, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 55 c.p.a., si insiste affinché codesto On.le TAR adotti la misura cautelare ritenuta più idonea, ovvero che definisca il giudizio con sentenza breve *ex art.60 c.p.a.*-

§§§§§

Per i motivi che precedono, e con espressa riserva di proporre motivi aggiunti allorquando l'amministrazione avrà prodotto in giudizio tutti gli atti del procedimento, i ricorrenti, come sopra rappresentati e difesi,

CHIEDONO

che codesto On.le TAR, previa emissione di idonea misura cautelare, sentito il difensore, voglia accogliere il presente ricorso e per l'effetto annullare, perchè illegittimi, i provvedimenti impugnati.-

Con vittoria di spese e competenze del giudizio, da distrarre in favore del sottoscritto difensore.-

Ai sensi e per gli effetti del d.P.R. n. 115/2002, si dichiara che trattandosi di ricorso ordinario il c.u. da versare ammonta ad € 650,00.-

Producono:

- 1) decreto del direttore generale n.902 del 25.07.2019 dell'Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro;
- 2) del regolamento di ateneo dell'Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro sulle modalità di trasferimento da altre università, nella parte in cui prevede una soglia minima di CFU per ottenere il trasferimento per gli studenti provenienti da atenei extra UE, approvato con DR n.874 del 23 luglio 2019;
- 3) decreto del direttore generale n. 968 del 7.8.2019, contenente modifiche ed integrazioni al ddg n.902 del 25 luglio 2019;
- 4) piano di studi tradotto.-

Salvis iuribus.

Cosenza, 4.10.2019

Avv. Giuseppe Carratelli